

Marzo 2016

Pag. 1

**Approfondimento su: Il ristorante mascherato da ente non commerciale perde in giudizio**

▪ **martedì 15**

## Iva

### Registrazione

Termine ultimo per l'annotazione delle operazioni attive del mese precedente, comprese quelle non rilevanti ai fini IVA, da parte dei contribuenti semplificati.

Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.

Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.

### Associazioni sportive dilettantistiche

**Registrazioni** - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione, di cui all'art.1 della L. 398/1991, devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.

### Fattura cumulativa

Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.

▪ **Mercoledì 16**

### Imposte dirette - Versamento ritenute

Oggi è il termine ultimo per il versamento al Concessionario della riscossione, in Banca o all'Ufficio Postale, delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, assimilati a quelli di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale.

## **INPS Gestione separata**

Versamento del contributo del contributo ex 10%, da parte dei committenti, sui compensi corrisposti nel mese scorso a collaboratori coordinati e continuativi, lavoratori a progetto, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000).

## **IVA Liquidazione e versamento**

Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.

## **Lettera d'intento Comunicazione**

Termine di presentazione, in via telematica, della comunicazione delle dichiarazioni d'intento ricevute nel mese precedente.

## **Imposta sugli intrattenimenti - versamento**

Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.

## **Inps**

### **Contributi previdenziali ed assistenziali**

Versamento dei contributi relativi al mese precedente, mediante il Mod. F24.

- [Mercoledì 30](#)

### **Imposta di registro contratti di locazione**

Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità.

## Giovedì 31

### Iva

#### **Fattura differita**

Emissione ed annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.

#### **Registrazione, fatturazione**

Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni attive svolte nel mese.

#### **Enti non commerciali**

Scade il termine per la presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.

### Inps

#### **Denuncia contributiva**

Termine per la presentazione telematica della denuncia contributiva mensile (Mod. D.M. 10/2).

#### **Modello Emens**

Scade oggi il termine per la trasmissione agli enti previdenziali, direttamente o mediante gli intermediari abilitati, dei dati retributivi relativi al mese precedente.

### **Il ristorante mascherato da ente non commerciale perde in giudizio**

Con la sentenza n. 32/3/16 del 13 gennaio 2016, la C.T. Prov. di Firenze ha evidenziato interessanti considerazioni in tema di abuso del diritto applicato a un ente non commerciale che si occupava in realtà di attività di ristorazione.

Nel caso di specie l'Agenzia delle Entrate aveva disconosciuto la qualifica di ente non commerciale, con la conseguente determinazione di imposte evase e l'applicazione di sanzioni e interessi.

L'Ufficio riteneva infatti di disapplicare le agevolazioni fiscali L. 398/91 per i seguenti motivi: i proventi derivanti dalla somministrazione senza svolgimento di spettacolo (l'associazione si occupava di eventi teatrali) erano preponderanti, essendo quindi evidente che la vera

attività svolta era appunto quella di somministrazione; numerose fatture di somministrazione erano state inoltre emesse, in base a un contratto di prestazione di servizi tra lo stesso ente non commerciale e un noto ristorante, nei confronti di soggetti non soci; la partecipazione dei soci alla vita sociale era inesistente e alle assemblee risultavano presenti solo i cinque soci fondatori, su oltre 800 soci.

L'attività di somministrazione risultava del resto solo formalmente affidata al citato ristorante, ma in realtà era diretta e gestita dall'associazione, che ne era la effettiva titolare, anche considerato che esisteva un'evidente commistione tra i due soggetti giuridici (associazione e ristorante), essendo i rispettivi rappresentanti legali tra loro coniugati. L'associazione aveva infine un numero di dipendenti elevato, che rendeva inverosimile il loro impiego esclusivamente per le attività istituzionali/amministrative.

L'Amministrazione finanziaria concludeva pertanto che l'associazione era stata costituita in abuso del diritto e solo per fini di risparmio fiscale, tra cui, in particolare, la mancata imposizione di quanto versato a titolo di quote sociali e la tassazione agevolata della quota percentuale di proventi imputata all'associazione anziché al ristorante.

Secondo l'Ufficio accertatore, inoltre, il pagamento della tessera d'iscrizione non era un'adesione all'associazione, ma solo un sovrapprezzo per poter usufruire della cena comprensiva dello spettacolo, come anche dimostrato dall'inserimento della stessa associazione nella categoria ristoranti, non solo su vari siti internet ma anche sul sito delle Pagine Gialle.

La Commissione tributaria, esaminata la documentazione, riteneva dunque che la qualificazione di ente non commerciale dell'associazione non era confermata dall'effettivo funzionamento organizzativo e dall'attività svolta e che dai verbali delle assemblee dei soci risultava che avevano partecipato, anche per l'approvazione dei bilanci di previsione e consuntivo, solo i 5 soci fondatori, ma agli atti risultava solo il bilancio di verifica consuntivo e non la relazione sul rendiconto, né il bilancio di previsione.

Oltre a ciò, dai verbali delle assemblee dei soci e del comitato di gestione non risultava alcun accenno a iniziative tese al perseguimento dei fini istituzionali, mentre risultava specificatamente regolamentata l'attività di somministrazione di cibi e bevande, con l'indicazione dei prezzi da praticare al pubblico, da parte del ristorante affidatario della gestione di tale servizio.

Per di più, la società (srl) che svolgeva attività di ristorante era controllata al dal coniuge del Presidente dell'associazione, nonché socio fondatore e componente del Comitato di gestione della medesima associazione. Palese commistione tra i due soggetti giuridici.

Sulla base di tutte le suddette considerazioni, la C.T. Prov. concludeva pertanto che l'associazione non presentava la connotazione richiesta per avere la qualifica di ente non commerciale con diritto alle conseguenti agevolazioni fiscali.

La srl e l'associazione erano dunque di fatto riconducibili al rappresentante legale del ristorante, con una chiara commistione tra i due soggetti giuridici, solo formalmente distinti. Era pertanto fondata l'affermazione dell'Ufficio circa l'esistenza di una situazione di abuso del diritto, finalizzato a eludere, attraverso l'utilizzo dell'associazione culturale per lo svolgimento di un'attività commerciale, il pagamento delle imposte relative alle quote sociali, che invece erano attratte nell'attività commerciale e si configuravano come corrispettivo per l'attività principale di somministrazione, al cui incremento l'attività culturale era solo funzionale. L'attenzione dei controlli si deve concentrare quindi sull'attività complessivamente svolta dall'ente, valutando se le "altre attività" non istituzionali siano tali – per la loro natura e per le modalità di esercizio – da distorcere le finalità istituzionali per le quali l'ente stesso si è, almeno da un punto di vista formale, costituito, così da rendere l'espressione ente non commerciale un mero schermo all'esercizio di un'autentica attività commerciale.